



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Segreteria generale SG-DFF

27 agosto 2014

Rapporto esplicativo sulla revisione totale delle istruzioni concernenti il plurilinguismo

1. Introduzione

1.1. Contesto

Le istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale (istruzioni concernenti il plurilinguismo) si fondano sul vigente articolo 7 dell'ordinanza del 3 luglio 2011¹ sul personale federale (OPers). Nell'ottica di una promozione sistematica e trasparente del plurilinguismo nell'Amministrazione federale ai sensi dell'ordinanza del 4 giugno 2010² sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing), le presenti istruzioni si fondano sull'OLing e sono pertanto state sottoposte a una revisione totale (cfr. il commento alla revisione parziale dell'OLing).

1.2. Punti essenziali del progetto

Il progetto ha permesso di eliminare gran parte delle disposizioni in vigore, poiché queste sono integrate nella nuova OLing. Sul piano materiale sono state introdotte poche disposizioni nuove, mentre su quello formale la struttura delle nuove istruzioni segue quella dell'OLing. Per renderlo più chiaro e comprensibile, il capitolo 8 delle istruzioni vigenti (Misure concernenti i processi in materia di personale) è stato suddiviso fra i diversi temi trattati. Le disposizioni riprese dalle istruzioni vigenti sono state riviste sul piano redazionale.

2. Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

Nel capitolo 1 sono definiti l'oggetto e il campo di applicazione delle nuove istruzioni. Il numero 11 precisa che le istruzioni completano le disposizioni degli articoli 6–8d OLing sulla promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale. Le disposizioni delle istruzioni hanno lo stesso carattere vincolante di quelle dell'ordinanza.

Per motivi di chiarezza, il numero 12 precisa inoltre che il campo di applicazione delle istruzioni e quello dell'articolo 7 capoverso 2 OLing sono identici. Le istruzioni non si applicano alle unità amministrative alle quali il Consiglio federale non ha il diritto d'impartire istruzioni. In merito si rimanda al commento alla revisione parziale dell'OLing.

Capitolo 2 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche

Le pari opportunità dei rappresentanti delle minoranze linguistiche sono menzionate esplicitamente nella nuova OLing (art. 6). Il presente capitolo 2 completa l'articolo in questione. I numeri 21 (messa a disposizione di adeguati strumenti di lavoro) e 22 figuravano sinora nel capitolo 5 (Lingua di lavoro) delle istruzioni vigenti. Anche l'attuale numero 63 verte sulle pari opportunità, poiché prescrive che i lavori di traduzione possano essere assegnati solo eccezionalmente ai collaboratori che non sono stati assunti esplicitamente come traduttori (cfr. nuovo n. 23). Gli attuali numeri 842 (riferimento alla promozione del plurilinguismo) e 844 (possibilità di perfezionamento nelle tre lingue ufficiali) sono ora disciplinati nel nuovo capitolo 2. Le disposizioni del presente capitolo non hanno subito rimaneggiamenti sotto il profilo materiale.

¹ RS 172.220.111.3

² RS 441.11

Capitolo 3 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale

Il principio della rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale è disciplinato nell'OLing, motivo per cui si può rinunciare ai numeri 21 e 22 delle vigenti istruzioni. Il presente capitolo 3 comprende tuttavia un certo numero di disposizioni che completano la regolamentazione dell'OLing e che, sinora, figuravano nel capitolo 8 (Misure concernenti i processi in materia di personale). Si tratta, in particolare, dei numeri 813 e 814, ripresi praticamente invariati sul piano materiale nei nuovi numeri 31 e 32. Il nuovo numero 34 corrisponde sostanzialmente all'attuale numero 822, ma senza il primo periodo, che è stato eliminato («Nel limite del possibile vengono convocati al colloquio candidati di ciascuna comunità linguistica.»). Questa disposizione, in effetti, figura già nell'OLing. I nuovi numeri 33 e 34 si applicano alle procedure di selezione del personale, che non devono essere discriminanti. Il numero 33, in particolare, prevede esplicitamente che occorre tenere in debito conto le differenze culturali nella redazione dei dossier di candidatura. Si tratta di un aspetto importante, poiché a livello di preparazione e presentazione delle candidature vi sono forti differenze fra la Svizzera francese e italiana e la Svizzera tedesca. I nuovi numeri 35 e 36 corrispondono, nella sostanza, agli attuali numeri 825 e 843. L'oggetto di quest'ultima disposizione, tuttavia, è esteso anche alle manifestazioni esterne all'Amministrazione federale, dato che una rappresentanza plurilingue della Confederazione è fondamentale proprio in occasioni come queste.

Capitolo 4 Conoscenze linguistiche del personale della Confederazione

Il capitolo 4 completa l'attuazione delle condizioni definite nell'OLing relative alle conoscenze linguistiche del personale della Confederazione e, nella sostanza, corrisponde in larga misura al diritto vigente. Un nuovo disciplinamento è invece previsto ai numeri 41 e 42, nei quali è stabilito che per ogni posto messo a concorso i responsabili delle risorse umane devono stabilire il livello delle conoscenze linguistiche richieste in base alla griglia di valutazione del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue (CECR) e che altri requisiti linguistici (segnatamente quelli necessari per svolgere la funzione da occupare o rioccupare) possono essere menzionati nei bandi di concorso. Si pensi, ad esempio, alle conoscenze della lingua inglese, viepiù importante nel contesto globale attuale. Inoltre, il numero 43 stabilisce esplicitamente che le conoscenze linguistiche dei candidati siano prese in considerazione al momento in cui sono esaminate le candidature.

Capitolo 5 Competenze

Il capitolo 5 concretizza essenzialmente il disciplinamento previsto all'articolo 8c Oling per quanto riguarda le competenze in materia di attuazione delle prescrizioni sulla promozione del plurilinguismo. Nella sostanza, questo capitolo corrisponde in larga misura alla regolamentazione vigente. L'elemento nuovo è dato dal conferimento esplicito, agli specialisti delle risorse umane, della responsabilità di controllare che le condizioni stabilite nei numeri 31, 32, 33, 41 e 42 per quanto riguarda i bandi di concorso siano rispettate. Un disciplinamento simile è necessario, poiché in passato le unità amministrative non sempre si sono conformate alle prescrizioni sui bandi di concorso.

Il numero 54 prevede che il delegato federale al plurilinguismo diriga un gruppo di coordinamento interdipartimentale nel quale siano rappresentate almeno i responsabili al plurilinguismo nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Con l'istituzione di un tale gruppo di coordinamento s'intende creare una cornice istituzionale che consenta di trattare a livello interdipartimentale tutte le questioni relative alla promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale. Potenzialmente, altre persone potrebbero essere integrate in questo gruppo, per esempio i responsabili del plurilinguismo delle unità amministrative e

l'Ufficio federale del personale. Il compito di disciplinarne i dettagli spetterà al delegato federale al plurilinguismo.

La competenza dell'Ufficio federale del personale, attualmente disciplinata al numero 35 delle vigenti istruzioni, non è più menzionata, poiché è demandata al delegato federale al plurilinguismo (cfr. art. 8 OLing).

Il presente progetto, infine, non prevede più alcuna disposizione sui programmi dipartimentali di promozione del plurilinguismo e sul controllo della loro gestione. Questi settori sono disciplinati nell'OLing. Inoltre, gli attuali numeri 62 (attività traduttiva) e 91 (cura dell'immagine istituzionale) non sono ripresi, poiché il relativo disciplinamento scaturisce dall'articolo 2 OLing.

*Allegato***Tabella delle concordanze**

Istruzioni vigenti	OLing modificata	Istruzioni modificate
Numero 11		Numero 12
Numero 12	Art. 6 segg. in generale	
Numero 13	Art. 6 segg. in generale	Istruzioni in generale
Numero 14	Art. 8c cpv. 2	
Numero 21	Art. 7 cpv. 1	
Numero 22	Art. 6 e 8c cpv. 1	
Numero 31	Art. 8c cpv. 1	
Numero 32		Numero 52
Numero 33		Numero 53
Numero 34		Numero 54 e 55
Numero 35	Sostituito dall'art. 8b	
Numero 41	Art. 8c	
Numero 42	Art. 8c	
Numero 51	Art. 6 cpv. 2	Numero 21
Numero 52		Numero 22
Numero 63		Numero 23
Numero 71	Sostituito dall'art. 8	
Numero 72	Sostituito dall'art. 8	
Numero 73		Numero 41
Numero 811		Numero 42
Numero 813		Numero 31
Numero 814		Numero 32
Numero 821	Sottinteso nell'art. 6	
Numero 822	Art. 7 cpv. 3	Numero 34
Numero 823	Art. 7 cpv. 3	
Numero 824		Numero 43 (concretizzato)
Numero 825		Numero 35
Numero 831		Numero 44
Numero 832		Numero 51
Numero 841	Art. 8 cpv. 3	
Numero 842		Numero 24
Numero 843		Numero 36 (estensione dell'oggetto)
Numero 844		Numero 25
Numero 91	Art. 2	
Numeri 101–104	Sostituiti dall'art. 8c	